

CIRCOLARE N. 10/2021 – 28 maggio 2021

DECRETO SOSTEGNI – BIS

È stato approvato in via definitiva il 20 maggio 2021 dal Consiglio dei ministri il decreto “Sostegni-bis”, contenente ulteriori misure di aiuto a favore di imprese e professionisti.

Il D.L 25 maggio 2021, n. 73 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 ed è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

Analizziamo brevemente di seguito i punti focali del decreto.

ART. 1 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni-bis” è stato previsto il riconoscimento di 3 nuove tipologie di contributo:

- un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari del contributo del c.d. “Decreto Sostegni”, pari a quanto riconosciuto in precedenza, senza la necessità di presentare un’ulteriore domanda;
- un contributo a fondo perduto, “alternativo” al precedente, a favore dei titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni, che hanno subito una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020. Tale contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita domanda;
- un contributo a favore dei soggetti “maggiormente” colpiti dall’emergenza COVID-19, con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni, che hanno subito un peggioramento del risultato dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019 non inferiore ad una percentuale che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto. Per il riconoscimento del contributo in esame è richiesta, in particolare, la presentazione del mod. REDDITI 2021 entro il 10.9.2021.

ART. 2 - ATTIVITA’ ECONOMICHE CHIUSE

Previsti contributi a favore delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto “Sostegni-bis”. Seguirà un decreto ministeriale attuativo.

ART. 4 – CREDITO DI IMPOSTA SU CANONI DI LOCAZIONE

Il decreto dispone la proroga fino al 31 luglio 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Dispone inoltre che i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, abbiano diritto al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Ai locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020; tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

ART. 6 – RIDUZIONE TARI

Il decreto prevede la possibilità di ridurre la Tari a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.

ART. 9 – PROROGA DEI VERSAMENTI DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

È stata prorogata fino al **30 giugno 2021** la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito (in tal senso è stato modificato l'art. 68, comma 1, del decreto "Cura Italia" - D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021). Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'Agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

ART. 13-14 – PROROGA MORATORIE E GARANZIE PER PMI

Prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria.

Prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace.

ART. 32 – TAX CREDIT SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

Introdotta un credito d'imposta del 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

Beneficiari

- Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni
- Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
- Strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, del D.L. n. 34/2020.

silvia.borgonovo@cifra83.it

Dott.ssa Silvia Borgonovo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

pag. 2 di 3

marco.borgonovo@cifra83.it

Dott. Marco Borgonovo
Consulente del Lavoro

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

Spese ammesse

- Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività
- Somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali
- Acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
- Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
- Acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
- Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Cordiali saluti

Lo studio